

Circolare n. 02/2018 del 22/01/2018

LE “NUOVE” SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dal 01 gennaio 2018, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio (N. 205/2017), è possibile costituire le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro.

Società sportive dilettantistiche lucrative Art. 1, cc. 353-357 (Aspetti Civilistici)

Le attività sportive dilettantistiche **possono essere esercitate con scopo di lucro** in una delle **forme societarie** di cui al titolo V del libro quinto del Codice Civile. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

- a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «**società sportiva dilettantistica lucrativa**»;
- b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
- d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Società sportive dilettantistiche lucrative Art. 1, cc. 353-357 (Aspetti Fiscali)

Ires

L’Ires è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».

- **Rapporto di lavoro subordinato**

Non è applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non solo alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (come previsto dalla legislazione vigente) ma **anche alle società sportive dilettantistiche lucrative**.

- **Iva aliquota ridotta al 10%**

Si applica l'**aliquota Iva ridotta al 10% ai servizi di carattere sportivo** resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

- **Distribuzioni di Utili e cessione di quote**

Dal 01 gennaio 2018 possono essere costituite le nuove società sportive dilettantistiche lucrative. Gli atti costitutivi devono indicare specifiche clausole previste dalla legge. Possono essere distribuiti gli utili e cedute le quote di partecipazione anche realizzando plusvalenze. Ciò in conseguenza dello scopo di lucro.

- **Distribuzione di Utili a tassazione**

I dividendi distribuiti ai soci persone fisiche sono tassati, come le società non sportive, con una ritenuta d'imposta del 26 per cento. Il vantaggio fiscale è maggiore in quanto gli utili ante distribuzione sono tassati con Ires del 12 anziché del 24 per cento.

- **Cessione di partecipazioni**

Le plusvalenze conseguite nell'anno 2018, con le cessioni di partecipazioni, concorrono a formare il reddito del socio per il 58,14% (partecipazione qualificata). Per le non qualificate si applica l'imposta sostitutiva del 26 per cento. Dal 2019, le plusvalenze relative a ogni tipo di partecipazione (qualificata e non qualificata) sconta l'imposta sostitutiva del 26% come le società non sportive.

- **Compensi esenti da prelievo**

Dal 01 gennaio 2018 i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti sono esclusi da tassazione fino a 10 mila euro.

- **Compensi soggetti a tassazione**

I compensi corrisposti nella misura compresa tra 10.000,01 euro e 30.658,28 euro pare corretto ritenere che dovrebbero essere assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta pari al 23%, quelli eccedenti a ritenuta a titolo d'acconto pari al 23% con la maggiorazione delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.